



## Determinazione Dirigenziale

N. 2561 del 02/12/2022

Classifica: 005.11.08

Anno 2022

(Proposta n° 5861/2022)

<i>Oggetto</i>	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PRESSO GLI UFFICI E SEDI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E PRESSO I PLESSI DEGLI ISTITUTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELL'AREA METROPOLITANA – AMMISSIONE DITTA OFFERENTE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZD138B2850</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO</b>
<i>Ufficio Responsabile</i>	<b>Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Provveditorato</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>51</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>51</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>DR. OTELLO CINI</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>OTELLO CINI</b>

FIEMAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
....	2022		680	0	16,00

## Il Dirigente

Dato atto:

- che il Servizio Provveditorato ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di garantire il servizio di trasloco e facchinaggio per i diversi uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado in caso di necessità di carattere istituzionale;
- che tale servizio è difficilmente programmabile essendo legato alla razionalizzazione degli spazi occupati dagli uffici o agli interventi organizzativi e manutentivi delle sedi scolastiche. Per tale motivo lo strumento dell'accordo quadro risulta maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione di far fronte alle necessità di facchinaggio e trasloco man mano che le stesse si verificano, sottoscrivendo di volta in volta dei singoli ordinativi con il fornitore;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 32 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), che dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Preso atto:

- che con determinazione n. 3071 del 14/10/2021, esecutiva ai sensi di legge,, è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta 90Servizi&immobiliare srl con sede in Badia a Settimo, via di Castelpulci 15/7, p.iva 04197510482, l'accordo quadro per il servizio di facchinaggio interno ed esterno presso gli uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado dell'area metropolitana;
- che nel citato atto, come indicato nel capitolato speciale di appalto, si precisava che il tempo di validità dell'accordo quadro era stabilito fino al 31 dicembre 2022 oppure sino al raggiungimento dell'importo contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 anche nel caso in cui non fosse stato raggiunto l'importo contrattuale previsto;

Dato atto che ad oggi, a fronte delle numerose richieste di trasloco delle scuole resesi necessarie per far fronte all'emergenza Covid e per i vari interventi edilizi manutentivi, l'importo dell'accordo quadro si è esaurito per raggiungimento dell'importo massimo di spesa;

Considerato:

- che si rende necessario programmare ulteriori servizi di traslochi straordinari nelle scuole oltre che ai servizi ordinari che si rendono necessari per interventi edilizi o su richiesta degli uffici della città metropolitana;

- che per la particolare attività non può, in genere, essere individuata una programmazione anticipata degli impegni richiesti, né in termini di periodi dell'anno, né in termini di monte ore complessivo di uomini e di mezzi.

DATO ATTO :

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e che sono stati rispettati i prezzi di riferimento di cui all'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014;

- che è stata fatta richiesta di preventivo alla ditta Silva srl, con sede legale in Via della Treccia 12 50145 Firenze (FI) - C.F.: 03575190487, e P.I.: 03575190487 esperta nei servizi di trasloco e facchinaggio;

- che pertanto con lettera di invito Prot. N. 53975/2022 è stata avviata su START una procedura semplificata con lo scopo di affidare direttamente alla Silva srl, con sede legale in Via della Treccia 12 50145 Firenze (FI) - C.F.: 03575190487, e P.I.: 03575190487 l'accordo quadro per il servizio di trasloco e facchinaggio per i diversi uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado;

VISTO l'art. 36 punto 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi che consente alle amministrazioni di adottare la procedura di affidamento diretto "per affidamenti di importi inferiori a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti della Città metropolitana di Firenze che permette il ricorso alle acquisizioni di beni e servizi in economia nonché l'affidamento diretto del servizio;

Richiamate le linee guida nr. 4, attuative del Codice degli appalti approvate dall'ANAC il 26/10/2016 relative alle procedure per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici e agli obblighi di rotazione;

Preso atto che la Ditta Silva srl, con sede legale in Via della Treccia 12 50145 Firenze (FI) - C.F.: 03575190487, e P.I.: 03575190487 ha presentato la propria migliore offerta entro i termini di presentazione delle offerte tramite la procedura START della regione Toscana di seguito dettagliata:

Descrizione	Unità di misura	Prezzo unitario (iva esclusa)
Manodopera (compreso smontaggio e rimontaggio)	Ora/uomo	€ 18,00
Furgone fino a 35 ql (compreso il conducente)	Ora/uomo	€ 25,92
autoscala fino a 34 metri	Ora/uomo	€ 24,12

con operatore		
carrello elevatore fino a 18 ql con elevazione massima 5 mt senza operatore	Ora/uomo	€ 29,25
Imballaggio e disimballaggio. Tale attività è comprensiva della fornitura di scatole, cartoni, nastro adesivo e di ogni altro materiale necessario all'ideone imballaggio del materiale da traslocare	Prezzo/scatola	€ 1,50

Dato atto che i prezzi sono in linea a quelli attualmente in essere con l'accordo quadro in scadenza;

Ritenuto pertanto di stipulare l'accordo quadro sopra descritto con la Ditta Silva srl, con sede legale in Via della Treccia 12 50145 Firenze (FI) - C.F.: 03575190487, e P.I.: 03575190487 previa verifica dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del TUEL n. 267/2000 che:

- il fine pubblico che si intende perseguire è stipulare un accordo quadro per garantire il servizio di facchinaggio interno ed esterno per i diversi uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado;
- l'oggetto del contratto è il servizio di facchinaggio interno ed esterno per i diversi uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado;
- Per le attività sopra indicate e le eventuali altre necessità che **al 31 dicembre 2024** dovessero presentarsi, sono stati stimati euro 39.900,00 oltre iva e comprensivo dei costi per la sicurezza prevenzione e la protezione o eliminazione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art. 81/2008 e ss.mm.ii., quantificati nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), redatto dall'Ente ed allegato alla richiesta di offerta, pari ad euro 3.772,84 (euro tremilasettecentosettantadue/84) IVA, non soggetti a ribasso. Tale importo è da ritenersi puramente indicativo e non vincolante, infatti l'accordo quadro avrà durata fino al 31 dicembre oppure sino al raggiungimento dell'importo contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 anche nel caso in cui non sia stato raggiunto l'importo contrattuale previsto;
- la scelta del contraente avviene con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016;
- detta procedura è aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016;
- che in ragione dell'importo a base d'asta sopra indicato la procedura si configura quale contratto di appalto sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

- il servizio, sotto soglia comunitaria, è omogeneo e pertanto l'Amministrazione ritiene di non dover provvedere alla suddivisione in lotti dello stesso;
- il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e avrà valenza di accordo quadro;

Considerato che per la presente attività non è obbligatoria l'acquisizione del CUP poiché non trattasi di spese di investimento, come meglio specificato nella determinazione AVCP n. 10/2010, punto 3;

Visto che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara: **ZD138B2850** ;

Dato atto che in relazione al presente affidamento, la Direzione scrivente ha provveduto ad acquisire apposita autodichiarazione da parte della ditta Silva srl, con sede legale in Via della Treccia 12 50145 Firenze (FI) - C.F.: 03575190487, e P.I.: 03575190487 conservata nel fascicolo della procedura START, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Visto che la Società ha presentato l'attestazione in merito all'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 con propria nota agli atti del fascicolo;

Dato atto che è stato acquisito il DURC con protocollo INPS\_33380839 che risulta regolare;

Dato atto che nei confronti dell'operatore sopra indicato, come previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e ai sensi delle linee guida n. 4, rivisitata e approvata con delibera ANAC, sono in corso le verifiche previste e in particolare quanto segue:

- casellario informatico;
- visura camerale;
- casellario giudiziale;
- anagrafe tributaria;
- certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di competenza;

Dato atto che ai sensi dell'art. 32, co.8 del Codice dei contratti, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell'art. 8. c. q, lett. A) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, è possibile disporre l'esecuzione anticipata del contratto;

Precisato che la stipula del contratto è subordinata al possesso di polizza assicurativa RCT, per l'intera durata contrattuale stipulata con primaria compagnia di assicurazione, polizza nella quale deve essere esplicitamente indicato che l'amministrazione contraente debba essere considerata soggetto terzo a tutti gli effetti. L'importo minimo assicurato dovrà essere di euro 1.000.000,00. Dovrà essere inoltre stipulata polizza RCO per sinistro e per dipendente infortunato;

**PRECISATO** che l'accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 39.900,00, come indicato nel capitolato speciale, e che non costituisce, quindi, fonte immediata di obbligazione con l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito;

**DATO ATTO** che la spesa per l'accordo quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio disponibili e che si procederà ad impegnare le somme a favore dell'impresa aggiudicataria in

occasione dell'affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo verrà determinato applicando i ribassi offerti all'importo del contratto applicativo;

**Richiamata** la Deliberazione della Corte dei Conti Campania nr. 77/2018 del 22 maggio 2018 che in relazione alla questione contabile della necessità di provvedere ad assunzione di prenotazione di impegno di spesa (art. 183 c. 3 del TUEL, precisa che l' accordo-quadro realizza un contratto «normativo» dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel «vincolare» la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle parti. L' accordo quadro quindi si limita a stabilire «come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all' individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum». Con l'accordo quadro sorge quindi un «titolo» che consente di applicare ai futuri contratti «le condizioni contrattuali predefinite nell' accordo quadro». Ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Anche in merito alle prenotazioni di impegno di spesa, la Corte chiarisce che non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo;

**Precisato** che

-ai sensi dell'art. 2 della Tariffa- parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, l'imposta di bollo si applica, fin dall'origine, alle scritture private contenenti dichiarazioni volte alla creazione di rapporti giuridici;

-le “Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” (Determina n. 209/2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale) rendono obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni l'utilizzo del PagoPa;

la Città Metropolitana di Firenze è stata autorizzata dall'Agenzia delle Entrate di Firenze all'assolvimento virtuale del bollo (autorizzazione n. 82920/2019);

**Visti** inoltre:

- la delibera di [CM n. 70 del 29\\_09\\_2021 – Documento Unico di Programmazione \(DUP\) 2022-2024 – Approvazione](#) ;
- la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 120 del 22/12/202, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- il Piano Esecutivo di gestione 2021/2023 approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 28 gennaio 2021;
- l'art. 183 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare il co. 8, secondo il quale: “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di

accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.”;

**Visti** gli obblighi di pubblicazione dei dati dei beneficiari di appalti pubblici recati dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 (Anticorruzione) e dall'art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza), nonché successive integrazioni e/o modificazioni e dato atto che si procederà ad effettuare le dovute pubblicazioni sul sito dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;

**Richiamato** il decreto del Sindaco metropolitano n. 10 del 10/08/2021, con cui è stata conferita al sottoscritto la funzione relativa all'ufficio Provveditorato, in aggiunta all'incarico dirigenziale di cui al decreto n. 27 del 29/12/2017;

**Ritenuto** di assumere i compiti e le funzioni in qualità di responsabile del procedimento relativamente al presente atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016;

**Accertata**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

**Ribadito** che trattasi di servizi a carattere continuativo, necessari per il corretto funzionamento delle attività proprie della Città Metropolitana;

## **DETERMINA**

per tutte le motivazioni esposte in narrativa:

**1** Di affidare alla ditta Silva srl, con sede legale in Via della Treccia 12 50145 Firenze (FI) - C.F.: 03575190487, e P.I.: 03575190487 la stipula di un accordo quadro per il servizio di facchinaggio interno ed esterno presso gli uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado dell'area metropolitana per l'importo di euro 39.900,00 oltre iva e comprensivo dei costi per la sicurezza prevenzione e la protezione o eliminazione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art. 81/2008 e ss.mm.ii., quantificati nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), redatto dall'Ente ed allegato alla richiesta di offerta, pari ad euro 3.772,84 (euro tremilasettecentosettantadue/84) IVA, non soggetti a ribasso;

**2** Di precisare che il suddetto importo è da ritenersi puramente indicativo e non vincolante, avendo l'accordo quadro durata fino al 31 dicembre 2023 oppure sino al raggiungimento dell'importo contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui non sia stato raggiunto l'importo contrattuale previsto;

**3** di accertare l'entrata derivante dall'imposta di bollo assolta in modalità virtuale pari ad €. 16,00 al capitolo 680/0 denominato "Entrate da bollo virtuale" del Bilancio 2022-2024, con imputazione all'esercizio 2022, al fine di trasferire all'Agenzia delle Entrate la somma sopra individuata;

**4** Di dare atto che:

- la spesa per l'accordo quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio disponibili e che si procederà ad impegnare le somme a favore dell'impresa aggiudicataria in occasione dell'affidamento dei "contratti attuativi", il cui importo verrà determinato applicando i ribassi offerti all'importo del contratto applicativo;
- la stipula del contratto è subordinata al possesso di polizza assicurativa RCT, per l'intera durata contrattuale stipulata con primaria compagnia di assicurazione, polizza nella quale deve essere esplicitamente indicato che l'amministrazione contraente debba essere considerata soggetto terzo a tutti gli effetti. L'importo minimo assicurato dovrà essere di euro 1.000.000,00. Dovrà inoltre essere stipulata polizza RCO per sinistro e per dipendente infortunato;

**5** Di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del Codice dei Contratti, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. A) del D.L. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020 n. 120;

**6** Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs 50/2016) è il sottoscritto;

**7** Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite dall'art. 120 del D. Lgs n.104/2010, come stabilito dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

Firenze, 02/12/2022

**IL DIRIGENTE**  
**OTELLO CINI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”